



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 settembre 2020:

LEGGE 24 SETTEMBRE 2020 n.159

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 – PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE PUBBLICHE E PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI ALLE IMPRESE, FINALIZZATI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) le modifiche necessarie a consentire l'attuazione di interventi finalizzati alla creazione di infrastrutture sportive pubbliche e le modifiche volte a definire un accordo ai sensi dell'articolo 17 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 in luogo dell'esproprio di terreni.
2. La presente legge è finalizzata, altresì, ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) le modifiche necessarie all'attuazione di interventi rivolti alle imprese finalizzati allo sviluppo economico ed occupazionale della Repubblica di San Marino.
3. L'approvazione definitiva di Piani Particolareggiati e relative varianti, disciplinanti le aree oggetto della modifica di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva valutazione favorevole, da parte del Congresso di Stato, del progetto di sviluppo aziendale che le imprese sono tenute a presentare.
4. A titolo di compensazione viene attuata la conversione di un'area agricola, in zona a parco e la conversione di un'area produttiva, in zona a verde esistente.

Art. 2 *(Modifiche agli Allegati A1, B e C della Legge n.7/1992, Serravalle - località Cà Mercato)*

1. Gli Allegati A1, B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.

2. Le particelle situate in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinte al Foglio di Mappa 4, n.99, in parte e n.101, in parte, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), sono trasformate in parte in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” (articolo 34 della Legge n.7/1992), in parte in “Viabilità carrabile di progetto” ed in parte in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992).
3. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n.372, in parte, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” (articolo 34 della Legge n.7/1992), in parte in “Viabilità carrabile di progetto”, in parte in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992) ed in parte a “Zone a verde privato” (articolo 28 della Legge n.7/1992).
4. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n.102, in parte, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” (articolo 34 della Legge n.7/1992), in parte in “Viabilità carrabile di progetto”, in parte in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992) ed in parte a “Zone a verde privato” (articolo 28 della Legge n.7/1992).
5. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n.103, in parte, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” (articolo 34 della Legge n.7/1992) ed in parte in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992).
6. Sulle aree trasformate in “Zone a verde privato” ai sensi dei superiori commi 3 e 4 è consentita la creazione di una viabilità carrabile da realizzare a cura e spese della parte privata.
7. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell’Allegato “A” alla presente legge.

Art. 3

(Modifiche agli Allegati B e C della Legge n.7/1992, Serravalle - località Ponte Mellini)

1. Gli Allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
2. La particella situata in Serravalle, località Ponte Mellini, contraddistinta al Foglio di Mappa 5, n.93, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in parte in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” (articolo 34 della Legge n.7/1992).
3. L’approvazione della concessione edilizia relativa all’area oggetto della modifica di cui al superiore comma, è subordinata alla preventiva presa d’atto del progetto definitivo, da parte della Commissione per le Politiche Territoriali.
4. Le modifiche di cui al superiore comma 2 sono rappresentate nell’Allegato “A” alla presente legge.

Art. 4

(Modifiche agli Allegati A1, B e C della Legge n.7/1992, Serravalle - località Cà Mercato)

1. Gli Allegati A1, B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.

2. Le particelle situate in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinte al Foglio di Mappa 4, n.100, n.293, in parte, e n.556, in parte, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992) sono trasformate in “Viabilità carrabile di progetto”.
3. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta al Foglio di Mappa 4, n.110, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992).
4. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 4, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992).
5. La particella situata in Serravalle, località Cà Mercato, contraddistinta alle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 5, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone a Parco”, (articolo 30 della Legge n.7/1992), è trasformata in “Viabilità carrabile di progetto”.
6. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell’Allegato “A” alla presente legge.

Art. 5

(Modifiche agli Allegati B e C della Legge n.7/1992, Serravalle località Cà Marozzo e Ciarulla)

1. Gli Allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
2. Le particelle situate in Serravalle, località Cà Marozzo, contraddistinte al Foglio di Mappa 3, n.92, n.93, n.98, n.99, in parte e n.104, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E: aree agricole” (articolo 158 della Legge n.140/2017) sono trasformate in “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992).
3. La particella situata in Serravalle, località Ciarulla, contraddistinta al Foglio di Mappa 13, n.25, destinata sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone E: aree agricole” (articolo 158 della Legge n.140/2017) è trasformata in “Zone a Parco” (articolo 30 della Legge n.7/1992).
4. Le modifiche di cui ai superiori commi sono rappresentate nell’Allegato “A” alla presente legge.

Art. 6

(Modifiche agli Allegati B e C della Legge n.7/1992, Acquaviva località Cà Amadore)

1. Gli Allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
2. Le particelle situate in Acquaviva località Cà Amadore, contraddistinte al Foglio di Mappa 19, n.31, in parte e n.549 in parte e l’adiacente porzione di terreno facente parte delle Strade Pubbliche del Foglio di Mappa 19, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone per i Servizi” (articolo 48 della Legge n.7/1992), sono trasformate in “Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n. 7/1992).
3. Le modifiche di cui al superiore comma sono rappresentate nell’Allegato “B” della presente legge.

Art. 7

(Modifiche agli Allegati B e C della Legge n.7/1992, Acquaviva località Cà Amadore)

1. Gli Allegati B e C della Legge 29 gennaio 1992 n.7 (P.R.G.) sono modificati in conformità a quanto previsto ai successivi commi.
2. Le particelle situate in Acquaviva, località Cà Amadore, contraddistinte al Foglio di Mappa 19, n.7, in parte, n.8, in parte, n.538, in parte, n.539, in parte e n.547, in parte, destinate sulla tavola di Piano Regolatore Generale a “Zone D1: aree produttive a Piano Particolareggiato” (articolo 41 della Legge n.7/1992) sono trasformate in “Zone a verde esistente” (articolo 27 della Legge n.7/1992).
3. Le modifiche di cui al superiore comma sono rappresentate nell’Allegato “B” della presente legge.

Art. 8

(Condizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1)

1. Il Congresso di Stato formalizza l’accordo mediante adozione di delibera volta a disciplinare le condizioni per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1.
2. L’atto di trasferimento della proprietà delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1 è stipulato entro tre mesi dalla data di approvazione in seconda lettura della presente legge.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 si intende decaduto ogni diritto edificatorio di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Art. 9

(Prescrizioni)

1. La viabilità carrabile di progetto di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4 e all’articolo 4, comma 2 è progettata e realizzata prima dell’approvazione delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie relative ad interventi edilizi sui terreni trasformati in “Zone B, Aree residenziali ad intervento diretto” ai sensi dell’articolo 2, distinti catastalmente al Foglio di Mappa 4 particelle n.99, n.101, n.372, n.102 e n.103.

Art. 10

(Tavole)

1. La planimetria denominata “Tavola Parchi” e la planimetria denominata “Tavola dei vincoli particolari” di cui alla Legge 16 novembre 1995 n.126 sono modificate in conformità a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

Legenda

- Verde Esistente
- Verde Privato
- Verde Attrezzato Giardini Pubblici
- Parchi a P.P.
- Zone A1-A2 : Centri Storici a P.P.
- Zone A3 : Case a Catalogo (Legge 18/09/1990 n.103)
- Zone B : Aree Residenziali ad Intervento Diretto
- Zone BE : Aree Residenziali Sparse ad Intervento Diretto
- Zone C : Aree Residenziali di Completamento e Servizi a P.P.
- Zone D : Aree Produttive ad Intervento Diretto
- Zona a progetto speciale di sviluppo
- Zone D1 : Aree Produttive a P.P.
- Zone D2 : Aree Produttive di Riserva
- Zone R1 : Aree di Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica a P.P.
- Perimetro di Intervento a Progetto Unitario con i Territori Confinanti
- Delimitazione Altezze come da Art.2 Legge 7 agosto 2015 n. 137
- Zona di Sviluppo Tecnologico a P.P.
- Zona di Espansione di Sviluppo Tecnologico a P.P.
- Depositi Materiale all'Aperto
- Viabilità carrabile di progetto
- Percorsi Pedonali
- Collegamenti Pedonali Meccanizzati
- Aree Naturalistiche Tutelate
- Zone per Servizi a P.P.

Zone a Vincolo Particolare

- Aree Archeologiche di Tipo A
- Aree Archeologiche di Tipo B
- C.C.
- C.F.
- C.N.
- C.P.
- C.V.
- G.
- L.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- : Demolizione (Art.35 norme di attuazione)
- * : Ricostruzione Vincolata alla Demolizione (Art.35 norme di attuazione)

Legge	Classe	U.F.	I.F.	T.A.	Distanza dai Confini
1) Legge 24/02/1972 n. 39	Classe 11	0,20	0,95	7,11	6,00
2) Legge 05/04/1982 n. 34	Classe 17	0,20	0,95	7,11	6,00
3) Legge 05/04/1982 n. 34	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
4) Legge 21/10/1987 n. 102	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
5) Legge 21/10/1987 n. 102	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
6) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
7) Legge 24/02/1972 n. 39	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
8) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
9) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
10) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
11) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
12) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
13) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
14) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
15) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00
16) Legge 21/10/2003 n. 153	Classe 21	0,20	0,95	7,11	6,00



Inquadramento
SCALA: 1:150.000

Comune di Serravalle

Repubblica di San Marino
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE



Variante P.R.G.

Località: **SERRAVALLE CAMPO B**
Allegato "A"



SCALA: 1:2.000

Situazione attuale di PRG



SCALA: 1:2.000

Proposta di variante PRG

